



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

Ufficio Successioni

Vademecum Notai

Sommario

Capitolo 1: ATTI SUCCESSORI

MODALITA' DI TRASMISSIONE.....	3
L'ATTO DI ACCETTAZIONE DELL' EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO traspresso mediante CONSOLLE NOTAIO	4
L'ATTO DI RINUNCIA ALL' EREDITA' traspresso mediante CONSOLLE NOTAIO	6
IL VERBALE DI INVENTARIO ANTE ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' traspresso mediante CONSOLLE NOTAIO.....	7
LINEE GUIDA PER IL DEPOSITO CON MODALITA' CARTACEA	8

Capitolo 2: IL REGISTRO TESTAMENTI

1) LE MODALITA' DI DEPOSITO DEL TESTAMENTO.....	9
2) LA MODALITA' DI TRASMISSIONE DEL TESTAMENTO.....	9
3)ISTRUZIONI PER RILASCIO AVVENUTA REGISTRAZIONE NEL REGISTRO TESTAMENTI.....	9

Capitolo 3: PROCEDIMENTO EX ART. 21 D. LGS. 149/2022

MODALITA' DI TRASMISSIONE.....	10
DEPOSITO DELL'AUTORIZZAZIONE EX ART. 21 D. LGS. 149/2022	11
DEPOSITO DELL'AUTORIZZAZIONE EX ART. 21 D. LGS 149/2022 RELATIVA A FASCICOLO GIA' PENDENTE (AD ESEMPIO: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, TUTELA, ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO)	12

Capitolo 1

ATTI SUCCESSORI

MODALITA' DI TRASMISSIONE

La trasformazione digitale in atto nella giustizia comporta che anche la trasmissione degli atti notarili (nativi digitali), che devono essere trasmessi ai Tribunali ordinari per le registrazioni nei Registri Successori, debba avvenire con **modalità telematica**.

Pertanto, gli atti di

- **Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario,**
- **Rinuncia all'eredità,**
- **nonchè il Verbale di inventario ante accettazione**

devono essere depositati mediante la **CONSOLLE del NOTAIO**, già in uso, che, a differenza della PEC, consente il deposito automatico dell'atto e la registrazione nei registri successori tenuti dalla cancelleria ai sensi dell'articolo 52 delle *Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie*.

L'inoltro tramite posta raccomandata A/R o consegna in Cancelleria deve considerarsi residuale solo nel caso di impossibilità di utilizzo della suddetta Consolle.

L'ATTO DI ACCETTAZIONE DELL' EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO trasmesso mediante CONSOLLE NOTAIO

ATTO PRINCIPALE: l'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario deve essere depositato come "**atto introduttivo**" / "**nuovo ricorso**".

Nella formazione della busta telematica, il documento principale deve essere l'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

Con il deposito e l'accettazione della busta si genera in automatico **numero di RG.VG**.

NB: Il numero di RG.VG e la data in cui esso è stato generato corrispondono al numero e alla data di registrazione assegnato all'atto notarile e sono rinvenibili direttamente sulla Consolle Notaio senza necessità di certificazioni da parte della cancelleria.

ALLEGATI all' ATTO PRINCIPALE

Sono da allegare obbligatoriamente all'atto principale

1. la richiesta di inserimento dell'atto *de quo* nel Registro delle Successioni
2. la nota di trascrizione.

NB: Se la nota di trascrizione non è disponibile al momento del deposito dell'atto, dovrà essere successivamente depositata all'interno del fascicolo principale numero di RG.VG dell'accettazione con beneficio d'inventario, come "**memoria**" e/o "**istanza generica**".

IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 16	
La richiesta di registrazione dell'atto nei registri successori sconta l'imposta di bollo ordinaria (16 euro); l'assolvimento dell'imposta, allo stato, non è possibile mediante pagamento telematico. ¹	
L'atto ricevuto dalla Cancelleria deve contenere l'imposta di bollo di 16 euro annullata dal timbro del Notaio.	
ATTO DI ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO	Imposta di bollo (di euro 16) ogni 4 facciate
ISTANZA INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE SUCCESSIONI dell'ATTO DI ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO	Imposta di bollo (euro 16)

La modalità alternativa all'imposta di bollo è il pagamento effettuato attraverso il *servizio@e.bollo*. Al momento non è previsto il pagamento mediante *PagoPA*.

¹ Circolare del Ministero della Giustizia m_dg. DOG07 del 23/07/2024 nr. 0028937.U.

N.B. Se il **VERBALE DI INVENTARIO** non é ancora stato eretto, dovrà essere depositato, successivamente, nel numero di RG.VG generato con l'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Il deposito dovrà essere effettuato come "memoria"e/o "istanza generica".

IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 16	
La richiesta di registrazione dell' atto nei registri successori sconta l' imposta di bollo ordinaria (16 euro); l' assolvimento dell' imposta, allo stato, non è possibile mediante pagamento telematico ² .	
L' atto ricevuto dalla Cancelleria deve contenere l'imposta di bollo di 16 euro annullata dal timbro del Notaio.	
VERBALE DI INVENTARIO	Imposta di bollo (di euro 16) ogni 4 facciate
ISTANZA INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE SUCCESSIONI DEL VERBALE DI INVENTARIO	Imposta di bollo (euro 16)

La modalità alternativa all'imposta di bollo è il pagamento effettuato attraverso il *servizio@e.bollo*.
Al momento non è previsto il pagamento mediante *PagoPA* .

² Circolare del Ministero della Giustizia m_dg. DOG07, del 23/07/2024 nr. 0028937.U.

L'ATTO DI RINUNCIA ALL' EREDITA' trasmesso mediante CONSOLLE NOTAIO

ATTO PRINCIPALE: l'atto di rinuncia all'eredità deve essere depositato come "**atto introduttivo**"/ "**nuovo ricorso**".

Nella formazione della busta telematica, il documento principale deve essere l'atto di rinuncia all'eredità.

Con il deposito e l'accettazione della busta si genera in automatico **numero di RG.VG**.

NB: Il numero di RG.VG e la data in cui esso è stato generato corrispondono al numero e alla data di registrazione assegnato all'atto notarile e sono rinvenibili direttamente sulla Consolle Notaio senza necessità di certificazioni da parte della cancelleria.

ALLEGATO all' ATTO PRINCIPALE deve essere:

1. La richiesta di inserimento nel Registro delle Successioni.

IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 16	
La richiesta di registrazione dell' atto nei registri successori sconta l'imposta di bollo ordinaria (16 euro); l'assolvimento dell' imposta, allo stato, non è possibile mediante pagamento telematico. ³	
L' atto ricevuto dalla Cancelleria deve contenere l'imposta di bollo di 16 euro annullata dal timbro del Notaio.	
ATTO DI RINUNCIA ALL'EREDITA'	Imposta di bollo (di euro 16) ogni 4 facciate
ISTANZA INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE SUCCESSIONI	Imposta di bollo (euro 16)

La modalità alternativa all'imposta di bollo è il pagamento effettuato attraverso il *servizio@e.bollo*. Al momento non è previsto il pagamento mediante *PagoPA*.

La cancelleria non provvede a stampare l'atto che rimane digitalizzato.

³ Circolare del Ministero della Giustizia m_dg. DOG07, del 23/07/2024 nr. 0028937.U.

IL VERBALE DI INVENTARIO ANTE ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' trasMESSO mediante CONSOLLE NOTAIO

ATTO PRINCIPALE: Il verbale di inventario dell'eredità, eretto prima della formalizzazione dell'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, deve essere depositato come "**atto introduttivo**" / "**nuovo ricorso**".

Nella formazione della busta telematica, il documento principale deve essere il verbale di inventario. Con il deposito e l'accettazione della busta si genera in automatico numero di **RG.VG**.

NB: Il numero di RG.VG e la data in cui esso è stato generato corrispondono al numero e alla data di registrazione assegnato all'atto notarile e sono rinvenibili direttamente sulla Consolle Notaio senza necessità di certificazioni da parte della cancelleria.

ALLEGATO all'ATTO PRINCIPALE deve essere:

1. La richiesta di inserimento del verbale di inventario dell'eredità nel Registro delle Successioni.

IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 16	
La richiesta di registrazione dell'atto nei registri successori sconta l'imposta di bollo ordinaria (16 euro); l'assolvimento dell'imposta, allo stato, non è possibile mediante pagamento telematico ⁴ .	
L'atto ricevuto dalla Cancelleria deve contenere l'imposta di bollo di 16 euro annullata dal timbro del Notaio.	
VERBALE DI INVENTARIO	Imposta di bollo (di euro 16) ogni 4 facciate
ISTANZA INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE SUCCESSIONI	Imposta di bollo (euro 16)

La modalità alternativa all'imposta di bollo è il pagamento effettuato attraverso il *servizio@e.bollo*. Al momento non è previsto il pagamento mediante *PagoPA*.

⁴ Circolare del Ministero della Giustizia m_dg. DOG07, del 23/07/2024 nr. 0028937.U.

LINEE GUIDA PER IL DEPOSITO CON MODALITA' CARTACEA

Nel caso in cui gli atti di cui sopra, quali: Atto di Accettazione dell' eredità con beneficio di inventario, Atto di Rinuncia all' eredità e Verbale di inventario, siano depositati con modalità cartacea e, quindi, con raccomandata A/R, segue l' ulteriore incombenza per ricevere l' attestazione di avvenuta registrazione con il numero di RG.VG.

Per ricevere l' attestazione di registrazione il Notaio deve inserire all' interno della busta contenente l' atto trasmesso, anche:

- Una copia della richiesta di inserimento nel Registro delle Successioni;
- Ricevuta di avvenuto pagamento mediante PagoPA del diritto di cancelleria di euro 3,92;
- Una busta pre-affrancata.

Capitolo 2

IL REGISTRO TESTAMENTI

1) LE MODALITA' DI DEPOSITO DEL TESTAMENTO

I modalità: mediante deposito in Cancelleria previo appuntamento sul sito del Tribunale

II modalità: tramite raccomandata A/R.

2) LA MODALITA' DI TRASMISSIONE DEL TESTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti ex art. 622 c.c. il Notaio deve trasmettere alla cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione [456 c.c.], copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 c.c. e 621 c.c. e del testamento pubblico, oltre all'istanza di inserimento nel Registro Testamenti.

3) ISTRUZIONI PER RILASCIO AVVENUTA REGISTRAZIONE NEL REGISTRO TESTAMENTI

Le copie del testamento sono raccolte dalla Cancelleria ed annotate con numero cronologico nell'apposito Registro cartaceo.

Nel caso in cui il Notaio chieda l'attestazione con il numero cronologico dell'avvenuta registrazione del testamento nel Registro cartaceo dovrà fornire la ricevuta del versamento del pagamento di euro 3,92 (da effettuare su pagoPA) e una busta affrancata o in alternativa indicare altra modalità di inoltro dell'attestazione (posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata).

Capitolo 3

PROCEDIMENTO EX ART. 21 D. LGS. 149/2022

MODALITA' DI TRASMISSIONE

Ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 149/2022 è attribuita alla competenza del Notaio la materia delle Autorizzazioni relative agli affari di Volontaria Giurisdizione.

Le modalità di deposito dell'Autorizzazione ex art. 21 D. Lgs. 149/2022 deve avvenire esclusivamente mediante flusso informatico e quindi tramite la CONSOLLE del NOTAIO.

DEPOSITO DELL'AUTORIZZAZIONE EX ART. 21 D. LGS. 149/2022

ATTO PRINCIPALE: il documento contenente la comunicazione di autorizzazione ex art. 21 D.Lgs 149/2022 deve essere univoco e non contenere altre istanze e deve essere depositato come **"atto introduttivo" / "nuovo ricorso"**.

Nella formazione della busta telematica, il documento principale deve essere l'atto di Autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 149/2022.

Con il deposito e l'accettazione della busta si genera in automatico il numero di **RG.VG**.

Il numero di RG.VG. generato e associato alla comunicazione di autorizzazione ex art. 21 D. Lgs 149/2022 sarà trasmesso dalla Cancelleria al Notaio depositario mediante biglietto di cancelleria.

Accesso al fascicolo da parte del Notaio: il Notaio ha accesso al fascicolo dal deposito della comunicazione di autorizzazione ex art. 21 D. Lgs 149/2022 e/o dal momento della lavorazione della stessa dalla Cancelleria.

L'autorizzazione resa dal Notaio non configura un provvedimento di natura giurisdizionale, quindi l'ufficio giudiziario, non è tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato né l'importo forfettario di cui all'art. 30 del Testo Unico d.P.R. 115/2022.

Trattandosi di dati rilevabili dalla Consolle Notaio, non è necessaria alcuna certificazione da parte della Cancelleria.

L'assegnazione telematica del fascicolo RG.VG. è operata dalla Cancelleria e trasmessa alla Presidente della 1° Sezione Civile per un Suo Visto.

La modalità di **comunicazione al Pubblico Ministero** sarà gestita esclusivamente dal Notaio e non dalla Cancelleria (si richiama a tal fine la nota prot. 2077/2023 con la quale la Procura di Verona nel dare indicazioni in merito alle modalità di comunicazioni ha precisato che il Notaio potrà depositare gli atti in oggetto in modalità cartacea o presso lo sportello dell'Ufficio Stato Civile di questa Procura o preferibilmente con trasmissione a mezzo PEC indicata dalla Procura: statocivile.procura.verona@giustiziacert.it con uso della firma digitale).

Reclamo: la comunicazione di autorizzazione acquista efficacia decorsi 20 giorni dalla data di deposito senza che sia stato proposto reclamo.

La richiesta di comunicazione di eventuali provvedimenti o impugnazioni dell'autorizzazione di cui sopra sconta l'imposta di bollo sull'istanza e i diritti di certificazione (pari ad euro 3,92 versati con PagoPa e l'imposta di bollo di euro 16 sulla certificazione rilasciata dalla Cancelleria).

**DEPOSITO DELL' AUTORIZZAZIONE EX ART. 21 D. LGS 149/2022
RELATIVA A FASCICOLO GIA' PENDENTE (AD ESEMPIO:
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, TUTELA, ACCETTAZIONE
DELL'EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO)**

Nel caso in cui vi sia già un fascicolo aperto presso il Tribunale inerente l'autorizzazione del Notaio dovranno essere seguite le seguenti istruzioni.

ATTO PRINCIPALE: il documento contenente la comunicazione di autorizzazione ex art. 21 D. Lgs 149/2022 deve essere univoco e non contenere altre istanze e deve essere inserito nel fascicolo pendente (ad esempio: amministrazione di sostegno, tutela, accettazione dell'eredità con beneficio di inventario). Nella formazione della busta telematica, il **documento principale** deve essere l'Autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 149/2022.

Accesso al fascicolo da parte del Notaio: il Notaio, dal deposito della comunicazione di autorizzazione ex art. 21 D. Lgs. 149/2022 e/o dal momento della lavorazione dello stesso dalla Cancelleria, ha accesso al fascicolo pendente per un tempo di 60 giorni, senza necessità di autorizzazione. Il Notaio prima del deposito dell'autorizzazione ex art. 21 D. Lgs. 149/2022 può avere la visibilità del fascicolo previa autorizzazione del Giudice assegnatario del procedimento pendente.

L'assegnazione telematica della comunicazione di autorizzazione ex art. 21 D. Lgs. 149/2022 è operata dalla Cancelleria e messa in visione al Magistrato già assegnatario del fascicolo pendente.

L'autorizzazione resa dal Notaio non configura un provvedimento di natura giurisdizionale, quindi l'ufficio giudiziario, non è tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato né l'importo forfettario di cui all' art. 30 del Testo Unico d.P.R. 115/2022.

Trattandosi di dati rilevabili dalla Consolle Notaio, non è necessaria alcuna certificazione da parte della Cancelleria.

La modalità di **comunicazione al Pubblico Ministero** sarà gestita esclusivamente dal Notaio e non dalla Cancelleria (si richiama a tal fine la nota prot. 2077/2023 con la quale la Procura di Verona nel dare indicazioni in merito alle modalità di comunicazioni ha precisato che il Notaio potrà depositare gli atti in oggetto in modalità cartacea o presso lo sportello dell'Ufficio Stato Civile di questa Procura o preferibilmente con trasmissione a mezzo PEC indicata dalla Procura: statocivile.procura.verona@giustiziacert.it con uso della firma digitale).

Reclamo: la comunicazione di autorizzazione acquista efficacia decorsi 20 giorni dalla data di deposito senza che sia stato proposto reclamo.

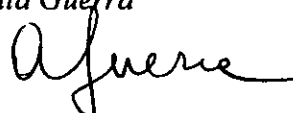
La richiesta di comunicazione di eventuali provvedimenti o impugnazioni dell'autorizzazione di cui sopra sconta l'imposta di bollo sull'istanza e i diritti di certificazione (pari ad euro 3,92 versati con PagoPa e l'imposta di bollo di euro 16 sulla certificazione rilasciata dalla Cancelleria).

Così deciso in Verona, il 30/10/2024

Il Presidente del Consiglio Notarile di Verona

dott. Nicola Marino


La Presidente della I Sezione Civile

dott.ssa Antonella Guerra


Il Presidente del Tribunale di Verona

dott. Ernesto D'Amico
